

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 23 APRILE 1971

(54<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » (1206) (D'iniziativa dei senatori Abenante ed altri);

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (1241) (D'iniziativa del deputato Lezzi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 958, 959, 960 e passim
ANTONICELLI . . . . .	959, 961
BERTOLA . . . . .	959
CODIGNOLA . . . . .	961
LIMONI, relatore . . . . .	958, 959, 960 e passim
PAPA . . . . .	959, 960, 961 e passim
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	959, 960, 962 e passim

(1) Il testo approvato ha assunto il titolo del disegno di legge n. 1241.

##### Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Provvedimenti per il personale docente delle Università » (1527) (D'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 964, 967, 970 e passim
BERTOLA, relatore . . . . .	964, 967, 968 e passim
CODIGNOLA . . . . .	966, 967, 968 e passim
PAPA . . . . .	969
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	967, 968, 969 e passim

(1) Vedi coordinamento del testo del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 55<sup>a</sup> seduta (29 aprile 1971).

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Limoni, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra e Spigaroli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Maria Lisa Cin-

*ciari Rodano, Rossi e Zaccari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Salati, Perna e Benaglia.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.*

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:**

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII** » (1206), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo** » (1241), d'iniziativa del deputato Lezzi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Abenante, Papa, Chiaromonte, Fermariello, Romano, Catalano e Lugnano: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII »; e d'iniziativa del deputato Lezzi: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta sono stati approvati tutti gli articoli ad eccezione degli articoli 14 e 17.

Do pertanto nuovamente lettura dell'articolo 14:

#### Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

Qualora il proprietario provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al pre-

cedente comma, il consorzio può stipulare col proprietario stesso, mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni. In caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al venti per cento della somma capitale.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda, come sopra detto, il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

A me sembra che debba essere in qualche modo rivista la norma di cui al terzo comma, tenendo presente che nella legge per le Ville Venete, nel caso in cui il proprietario si trovi in condizioni economiche disagiate, è previsto che l'Ente si sostituisca allo stesso nella esecuzione delle opere e conceda adeguate agevolazioni. Agevolazioni subordinate a due condizioni:

- 1) che la villa abbia un particolare pregio artistico;
- 2) che alla stessa possa accedervi il pubblico.

D'altra parte, mi sembrerebbe equo che la riduzione prevista dal secondo comma a favore del proprietario indigente che provveda direttamente ai lavori, sia applicata anche in caso di sostituzione coattiva.

LIMONI, relatore. L'osservazione del Presidente è giusta. In pratica, sono qui previste due ipotesi: 1) che il proprietario sia benestante, 2) che si trovi in condizioni economiche disagiate. Nel primo caso l'interessato può provvedere ai lavori con i propri mezzi o ricorrendo ad un mutuo ipotecario: se non lo fa, interviene il consorzio addebitandogli l'importo della spesa. Nel secondo caso il proprietario, non disponendo di mezzi finanziari adeguati, dovrà evidentemente ri-

correre ad un mutuo, e il consorzio gli potrà concedere una riduzione del debito nella misura del 20 per cento; la stessa agevolazione è giusto che gli sia riconosciuta nel caso che lo stesso sia inadempiente.

Ritengo che la questione possa essere facilmente risolta così modificando il secondo periodo del terzo comma: « In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente, salva l'eventuale riduzione del debito nel caso e nella misura previsti nel comma precedente »

PRESIDENTE. Mi pare il minimo che si possa fare.

PAPA. D'accordo. Per non creare confusioni, poi, nel terzo comma sarebbe forse opportuno sopprimere le parole « come sopra detto », le quali si riferiscono ad ambedue le ipotesi.

BERTOLA. In caso di condizioni economiche disagiate, anche se il proprietario è (come si dice) inadempiente, cioè non dà corso ai lavori, si potrebbe pensare ad una riduzione del debito eventualmente anche superiore al venti per cento.

ANTONICELLI. Sono d'accordo con l'emendamento del relatore.

LIMONI, *relatore*. Anche in caso di condizioni economiche disagiate il proprietario deve farsi parte diligente: può provvedere direttamente ai lavori mediante la stipulazione di un mutuo ipotecario con ammortamento non inferiore a cinque anni. La sostituzione da parte dell'Ente ha luogo se il proprietario è inadempiente. Dobbiamo fare attenzione a non prevedere un trattamento migliore per colui che è inadempiente, perchè ciò rappresenterebbe uno stimolo per tutti i proprietari a non provvedere loro stessi all'esecuzione delle opere. D'altra parte, la concessione del mutuo non esclude l'agevolazione, essendo prevista una riduzione del venti per cento nella restituzione del capitale.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono favorevole all'approvazione dell'emendamento del senatore Limoni.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

È stato presentato al terzo comma dal relatore, senatore Limoni, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « In tal caso l'ente si rivale sul proprietario inadempiente », le altre « salva l'eventuale riduzione del debito nel caso e nella misura previsti nel comma precedente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

PAPA. Con questo emendamento è stato dunque accolto il principio dell'estensione dell'eventuale riduzione del debito anche a favore del proprietario inadempiente.

Forse sarebbe opportuno qualche ritocco formale alla formulazione dell'articolo.

Il secondo comma potrebbe essere diviso in due commi distinti: la seconda parte, relativa alla facoltà di riduzione del debito (ora estesa ad entrambe le ipotesi considerate nell'articolo) potrebbe essere collocata dopo l'attuale terzo comma, e formalmente le parole aggiuntive testè accolte non si renderebbero più necessarie, bastando un semplice rinvio ai commi precedenti.

Chiederei inoltre che nel penultimo comma venissero soppresse le parole: « come sopra detto ».

I commi secondo e terzo dovrebbero, secondo la mia proposta, essere quindi sostituiti dai seguenti:

« Con il proprietario che provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale ».

LIMONI, *relatore*. Sono d'accordo.

Va precisato, per quanto riguarda le opere di pronto intervento, che esse si intendono comprese nella disciplina legislativa prevista dall'articolo in esame, essendo, rispetto ai lavori definitivi di restauro, consolidamento e manutenzione, semplici anticipazioni aventi carattere di urgenza.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Insomma, tutto ricade sotto la normativa dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti la soppressione delle parole: « come sopra detto » contenute nel terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento di coordinamento formale proposto dal senatore Papa, tendente ad una riformulazione dei commi secondo e terzo di cui egli stesso ha dato lettura.

(È approvato).

Metto quindi ai voti, nel suo insieme, l'articolo 14, nel seguente testo emendato, di cui do lettura:

#### Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nello elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

Con il proprietario che provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al pre-

cedente comma, il consorzio può stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 17:

#### Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risolti.

A tutti gli occupanti delle ville costretti al rilascio dei locali, vani ed appartamenti sopradetti viene offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime culturale in corso.

P A P A . Il senatore Bloise mercoledì scorso sollevò una certa questione a proposito dei nuclei familiari alloggiati nelle ville.

Potremmo trovarci, egli osservava, di fronte a nuclei familiari non ben definiti, non precisati; potremmo avere addirittura nuclei familiari che occupano appositamente i vani, i locali, eccetera. Il senatore Bloise proponeva, allora, di definire in qualche modo il numero degli occupanti allo stato attuale. È precisazione ragionevole, che dovremmo formulare nel modo seguente:

« La Commissione di cui all'articolo 13 avrà cura anche di accertare, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, il numero dei nuclei familiari occupanti, al momento della data di pubblicazione della legge, i locali delle ville di cui viene proposto l'acquisto e l'esproprio o di cui si richiede lo sgombero per effettuare i lavori di restauro e di consolidamento ».

**PRESIDENTE.** Il criterio direttivo è accettabile. L'inconveniente che si può ancora presentare è che, fin quando la legge viene pubblicata e resa esecutiva, la notizia si sparga e vi sia chi approfitti della situazione per creare situazioni artificiose, con la speranza di avere poi l'alloggio e le agevolazioni previste per gli sfratti.

**CODIGNOLA.** Basta fissare una data, per esempio il 31 dicembre 1970, che garantisca contro le paventate frodi.

**PAPA.** Credo che questo provvedimento legislativo possa avere applicazione già fin da quest'anno. La soluzione proposta dal senatore Codignola può essere accettata oltre tutto anche perchè non mi sembra che in questi primi mesi del 1971 vi siano stati subentri di nuovi inquilini.

Dobbiamo poi considerare, in secondo luogo, che all'articolo 17 il secondo comma stabilisce che a tutti gli occupanti delle ville costretti al rilascio dei locali, vani e appartamenti dovrà essere offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli.

Anche questa norma è da rivedere, come si ricorda.

L'Istituto autonomo case popolari, in applicazione di quanto stabilito dalla legge, per la attribuzione di alloggi deve fare una gra-

duatoria. Ad essa provvede una commissione in cui sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il punteggio tiene conto di diversi requisiti: ad esempio, l'invalidità civile, lo sfratto per motivi di pubblica calamità, eccetera.

Cosa possiamo fare, a questo punto, per colui che sarà costretto a lasciare l'alloggio nelle ville da restaurare? Assegnandogli semplicemente un dato punteggio per la graduatoria, risolveremmo solo in parte il problema. Sarebbe preferibile, forse, seguire un criterio più elastico, affidando all'Ente la possibilità di diverse soluzioni; propongo, in tal senso, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 17:

« L'ente dovrà assicurare agli occupanti costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei e di altri locali dell'immobile, altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica popolare o attraverso quelle altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

In ogni caso l'esecuzione del rilascio è subordinata all'assegnazione dell'alloggio ».

L'ultima aggiunta potrebbe essere anche superflua perchè è garantita dalla legge.

**PRESIDENTE.** Credo proprio che tale clausola finale non stia bene. Ne proporrei quindi la soppressione.

**ANTONICELLI.** Nel testo dell'emendamento, senatore Papa, andrà soppressa la parola « quelle » che precede l'altra « provvidenze »: è assolutamente un inutile di più.

**PAPA.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Il senatore Papa propone due emendamenti. Con il primo, si tende all'inserimento di una norma che, con il sub-emendamento del senatore Codignola, risulta del seguente tenore:

« La commissione di cui all'articolo 13 avrà cura anche di accertare, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, il numero dei nuclei fa-

miliari occupanti, al 31 dicembre 1970, i locali delle ville di cui viene proposto l'acquisto o l'esproprio o di cui si richiede lo sgombero per effettuare i lavori di restauro e di consolidamento ».

L I M O N I , *relatore*. In via di massima sono d'accordo con l'emendamento. Proporrei peraltro alcune correzioni di ordine formale.

In luogo delle parole: « locali delle ville di cui viene proposto l'acquisto o l'esproprio o di cui si richiede lo sgombero per effettuare i lavori di restauro e di consolidamento », mi sembrerebbe più opportuno inserire le seguenti altre: « appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo 13 ». Tale dizione, oltre ad essere conforme a quella del primo comma dell'articolo in esame per quanto si riferisce all'indicazione degli alloggi soggetti alla disciplina che si sta definendo, è anche più precisa quanto all'individuazione delle ville cui la stessa si dovrà applicare.

P A P A . È necessario però tenere presente che vi sono casi in cui si dovrà procedere all'esproprio e casi in cui si dovrà procedere soltanto al restauro senza necessità per i proprietari di sgomberare.

P R E S I D E N T E . È evidente che se non sarà strettamente necessario nessuno costringerà questi ultimi a sgomberare. Questo è nella logica delle cose.

L I M O N I , *relatore*. A noi interessa soltanto sapere, attraverso il rilevamento che sarà compiuto dall'apposita commissione, d'accordo con le amministrazioni comunali, chi sono coloro che, al 31 dicembre 1970, occupavano locali di queste ville.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le richieste del relatore. Bisognerebbe ancora precisare che non si dovrà tanto accertare il « numero » dei nuclei familiari, quanto « i nuclei familiari » occupanti; inoltre sarà meglio dire: « accerterà », anziché « avrà cura di accertare ».

P A P A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento che, in seguito alle modifiche apportatevi nel corso della discussione, risulta del seguente tenore:

« La Commissione di cui all'articolo 13 accerterà, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma terzo dell'articolo 13 ».

(È approvato).

A titolo di coordinamento, faccio presente la convenienza che la norma testè accolta, per la sua evidente, stretta connessione con l'articolo 13 cui fa riferimento, venga inserita appunto in tale articolo, come comma aggiuntivo, da collocare dopo il terzo comma del testo precedentemente approvato.

Il comma aggiuntivo verrebbe così redatto:

« La commissione accerterà inoltre, con la collaborazione delle amministrazioni comunali ammesse al consorzio, i nuclei familiari occupanti, al 31 dicembre 1970, appartamenti, vani terranei o altri locali delle ville comprese nell'elenco di cui al comma precedente ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il testo coordinato della norma da inserire nell'articolo 13.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il testo coordinato dell'articolo 13, nel suo insieme.

(È approvato).

Il secondo emendamento del senatore Papa tende a sostituire il secondo comma dell'articolo 17 con il seguente:

« L'ente dovrà assicurare agli occupanti di cui al comma quarto dell'articolo 13, costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare o attraverso

altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

In ogni caso l'esecuzione del rilascio è subordinata alla assegnazione dell'alloggio ».

La stesura dell'emendamento di cui ho dato lettura tiene conto delle osservazioni formulate dal senatore Antonicelli e del coordinamento col nuovo comma quarto dell'articolo 13.

L I M O N I , *relatore*. Mi sembra che il secondo comma non sia coerente con il precedente: se è previsto infatti il ricorso ad altre provvidenze invece che all'assegnazione di altro alloggio, come è possibile stabilire in seguito che in ogni caso il rilascio del locale sia subordinato alla concessione di un alloggio?

P R E S I D E N T E . Ho già espresso anch'io tale parere: sarebbe opportuno sopprimere il secondo comma, il cui intento è nella sostanza accolto dal provvedimento. Se lo manteniamo, cadiamo in un certo senso in contraddizione: la possibilità dell'adozione di provvidenze diverse esclude infatti l'assegnazione di un altro alloggio. Il fatto è che la norma in esame prevede la possibilità, oltre che dell'assegnazione di un alloggio, anche di un'offerta di indennizzo che valga ad acquietare l'inquilino. Il secondo comma proposto dal senatore Papa escluderebbe invece la possibilità della seconda alternativa, subito dopo averla ammessa.

Sopprimendo il comma in questione, resta comunque nella sostanza che, in un modo o nell'altro, il cittadino non sarà messo sulla strada. Questo — ripeto — è lo spirito umano e sociale del provvedimento, che credo sia abbastanza garantito da tutto quello che è scritto in precedenza.

P A P A . Allora non insisto per quanto si riferisce alla seconda parte del mio emendamento.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Papa così modificato.

L I M O N I , *relatore*. Anche io sono favorevole alla sua approvazione in questo testo.

P R E S I D E N T E . Forse vi è ancora bisogno di qualche modifica di forma. Se non si fanno osservazioni, proporrei il seguente testo:

« Agli occupanti di cui al quarto comma dell'articolo 13, costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 17.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 17 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

#### Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risolti.

Agli occupanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovrà assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, riterrà di poter adottare.

I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incom-

patibili con la continuazione del regime culturale in corso.

(*È approvato*).

L'esame degli articoli è così esaurito.

Resta da definire il titolo del testo unificato: potrebbe essere quello del disegno di legge n. 1241, e precisamente: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti, nel suo insieme, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1206 e 1241.

(*È approvato*).

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

#### **« Provvedimenti per il personale docente delle Università » (1527), d'iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bloise e Castellaccio: « Provvedimenti per il personale docente delle Università ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BERTOLA, relatore.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato predisposto dai senatori Bloise e Castellaccio allo scopo di modificare la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, relativa alla conferma degli incarichi, tuttora non applicata. La conferma degli incarichi di insegnamento è stata infatti disposta da tale legge mediante il riferimento all'articolo 4 della precedente legge 11 dicembre 1969, n. 910, comunemente detta « legge Codignola », la quale confermava per l'anno accademico 1970-71 i professori incaricati che avevano avuto l'incarico nei due anni accademici 1968-69 e 1969-70; detta legge peraltro era

una legge a termine; per cui, trascorso l'anno accademico 1970-71, ha perso di valore. La ricordata legge 22 gennaio 1971, n. 4, risalente ad un'iniziativa dell'onorevole Compagna, si limita a prorogare anche per l'anno 1971-72 le norme relative agli incarichi di insegnamento universitario contenute nella legge n. 910, prevedendo però un'altra norma sulla base della quale, ove un posto già dato per incarico venisse occupato, per nuova nomina, dal vincitore di un concorso o, per trasferimento, da un professore di ruolo, il professore incaricato veniva destinato, con il suo consenso, ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine.

Il disegno di legge in titolo si preoccupa non soltanto della questione del prolungamento delle disposizioni precedenti, ma anche della posizione degli altri incaricati che hanno maturato in teoria gli stessi diritti di coloro che avevano avuto l'incarico nel 1968-1969 e nel 1969-70. Una proroga pura e semplice del diritto di conferma nell'incarico nei termini della legge n. 910 riguarda infatti soltanto coloro che l'incarico lo hanno avuto nel 1968-69 e nel 1969-70 e non anche coloro che lo hanno avuto successivamente.

La proposta di legge del senatore Bloise si preoccupa di due problemi fondamentali: quello del prolungamento del principio della conferma degli incarichi della legge numero 910 e quello della sua estensione agli incaricati che hanno maturato, in teoria, diritti uguali a quelli di cui alla citata legge n. 910, per la quale il ricordato diritto di conferma è valido soltanto nei confronti di coloro che hanno avuto l'incarico per gli anni dal 1968 al 1970 e non per quegli altri che sono succeduti nel periodo successivo.

Quanto ai tempi, si propone di far durare l'incarico fino all'approvazione della legge di riforma universitaria; evidentemente per non tornare tutti gli anni a ripetere il provvedimento.

Si aggiunge la norma di garanzia a favore degli incaricati il cui posto venga occupato da un professore di ruolo, in seguito a trasferimento o a nuova nomina.

Tali norme non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari di ruolo.



Senza entrare nei minuti particolari, dico subito che, come relatore, sono d'accordo col provvedimento, almeno nella sostanza. Mi sono permesso di formulare peraltro alcune proposte di modifiche del testo: i motivi sono due. Primo: per semplificare alcune cose; secondo: per rettificare i requisiti che daranno diritto alla conferma dell'incarico.

Il testo in esame fa riferimento a « coloro che nel corso dell'anno accademico 1970-71 sono stati incaricati di un insegnamento ufficiale »: io direi che, se siamo dell'idea di confermare gli incarichi fino all'approvazione della legge di riforma universitaria, dobbiamo riferirci ad un altro criterio, diciamo meno arbitrario, confermando quello implicito nella legge n. 910 e ammettere alla conferma tutti quelli che hanno due anni di anzianità di incarico, nei due anni immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda.

Senza prolungare oltre l'esposizione, darò lettura del nuovo testo dell'articolo 1 che ho elaborato, contemporaneamente spiegando i motivi che mi hanno indotto a questa nuova formulazione.

La norma andrebbe così formulata:

« Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai seguenti:

” Agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo, fino all'anno accademico precedente a quello della prima applicazione della legge di riforma dell'ordinamento universitario. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico immediatamente precedente.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli incarichi attribuiti ai professori universitari di ruolo.

Per l'anno accademico 1971-72 il termine di cui al primo comma è fissato al 31 maggio 1971.

Qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il

professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire ai sensi delle norme vigenti.

A modifica di quanto disposto dalle norme vigenti e fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, all'assistente di ruolo cui sia conferito un incarico retribuito di insegnamento ufficiale il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici ” ».

Quali sono le differenze tra il testo che ho letto e quello della proposta originaria? Invece di dire « coloro che nel corso dell'anno accademico 1970-71 sono stati incaricati », si dice: « nei due anni immediatamente precedenti », cioè da una parte si restringe perchè si chiedono due anni — conformemente alle precedenti leggi Codignola e Compagna — e dall'altra si estende, perchè quella norma verrà applicata a tutti quelli che nei due anni precedenti hanno avuto l'incarico; anche a quelli che li matureranno in futuro; invece si chiede un anno soltanto per gli assistenti di ruolo secondo le norme che abbiamo già approvato. Si precisa, inoltre, che il principio della conferma varrà fino a tutto l'anno precedente a quello di prima applicazione della legge di riforma, e non all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria perchè questa potrà entrare in vigore anche ad anno accademico cominciato mentre si applicherà l'anno successivo. Si semplifica, quindi, anche da un punto di vista terminologico perchè si parla di professori di ruolo solamente e non di professori ordinari, straordinari e aggregati; si elimina — e su questo il senatore Bloise si è già detto d'accordo — l'esclusione dalla conferma « automatica » per « gli incarichi interni conferiti a persone che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni ».

Ho lasciato cadere anche il terzo comma della proposta Bloise e Castellaccio perchè a mio giudizio ogni legge deve contenere quanto succintamente riferito nel titolo, e non deve introdurre elementi che — magari

validi in se stessi — potrebbero diventare di disturbo ai fini dell'economia legislativa. Il comma di cui non propongo l'inclusione nel provvedimento, è quello tendente alla soppressione della facoltà, che il professore di ruolo ha, di chiedere l'allontanamento di un assistente quando è dimostrato che quell'assistente è di scarso rendimento; secondo le norme in vigore, il professore di ruolo denuncia tale situazione al consiglio di facoltà o al consiglio di scuola. L'assistente può ricorrere all'organo superiore e se, nel frattempo, ha conseguito la libera docenza oppure la maturità in un concorso a cattedra, non può essere allontanato. La spiegazione è ovvia: chi ha ottenuto la libera docenza o la maturità ha prodotto scientificamente e non può essere accusato di scarso rendimento.

La norma, comunque, è discutibile, specie coi tempi che corrono; preferirei però lasciar cadere la sua abrogazione soltanto perchè mi sembra un elemento esterno allo scopo principale di questo disegno di legge.

Credo di essere stato sufficientemente esauriente sul disegno di legge in discussione.

**CODIGNOLA.** Senza entrare nel merito di argomenti, già d'altronde largamente chiariti dal relatore, sarei favorevole ad accettare il nuovo testo proposto dal senatore Bertola, che però deve essere, a mio giudizio, ancora modificato in tre punti.

Il relatore giustamente ha rilevato che se noi ci riferiamo — come appare dalla proposta Bloise e Castellaccio — a un determinato anno accademico, e precisamente al 1970-71, ricadiamo ancora una volta in un equivoco, lo stesso che è nato dalla legge Compagna, perchè, mentre la legge n. 910 si riferiva ad un biennio d'incarico, relativo ad un periodo fissato, biennio che noi ritenevamo sarebbe stato sufficiente per l'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, ora, a seguito del ritardo nell'approvazione di tale provvedimento, non possiamo evidentemente sacrificare gli incaricati meno anziani a favore di quelli di data meno recente. Certo non ci si può riferire ad un dato anno accademico, e, come giustamente il relatore ritiene, si deve ripristinare il criterio adot-

tato con la legge n. 910. Però anche questo criterio è insufficiente.

Con la legge n. 910 noi intendevamo garantire gli incaricati in corso contro eventuali interventi di natura politica nel periodo di formazione della legge di riforma dell'università. Ma gli incaricati in corso erano allora quelli del 1968-69; se ora parliamo di due anni, veniamo a sacrificare quelli che erano già in corso nel 1968-69 a favore di coloro che hanno avuto l'incarico nel 1969-70 e 1970-71; e tra un anno accadrebbe la stessa cosa.

Quindi, dobbiamo partire dall'anno accademico *a quo* della legge n. 910. Pertanto, proporrei che là dove, nel testo proposto dal senatore Bertola, si dice: « per i due anni accademici immediatamente precedenti », si sostituissero le parole: « per due anni accademici consecutivi a partire dall'anno accademico 1968-69 ». Solo così ci riallacciamo alla legge n. 910.

Seconda questione. Giustamente il senatore Bertola, nel testo sostitutivo dell'articolo 1, propone di spostare, limitatamente all'anno accademico 1971-72, il termine utile per la presentazione delle domande per la conferma degli incarichi, al 31 maggio 1971; in via generale tale data è il 31 marzo, ma il 31 marzo è già superato per l'anno in corso, ed è ovvio che bisogna fissare un'altra data. Chi garantisce, però, che il 31 maggio 1971 la legge sia già in vigore e non possa essere inutilizzabile per mancanza di termini? Proporrei, quindi, che là dove si dice: « Per l'anno accademico 1971-72, il termine di cui al primo comma è fissato al 31 maggio 1971 », si usi invece la dizione seguente: « Limitatamente all'anno accademico 1971-72, il termine di cui al primo comma s'intende prorogato al quindicesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge ». In questo modo ci garantiamo contro eventuali ritardi che la legge potrebbe subire presso l'altro ramo del Parlamento.

L'ultima questione riguarda la soppressione della facoltà prevista dall'articolo 9 della legge n. 349 del 1958. La norma in questione non è stata mai applicata, ma non vi è dubbio che nelle more dell'entrata in

vigore della legge universitaria potrebbe trovare applicazione per ragioni diverse da quelle che l'hanno ispirata, ossia per una volontà rivendicativa di qualche docente nei riguardi dell'assistente.

Giustamente si può obiettare: e se l'assistente non ha dato prova di efficienza? Vi è la norma dell'articolo 4 della stessa legge che prevede, al termine dei primi quattro anni, la cessazione dal servizio in caso di giudizio sfavorevole; la cessazione dal servizio richiesta dal docente è prevista in più, diciamo così, indipendentemente da un giudizio sfavorevole, in relazione alle « esigenze di ricerca » perseguita dall'istituto. Sono previste, cioè, due forme di intervento.

Ora, qual è in questo momento l'elemento predominante per un intervento di tale secondo genere? La facoltà di cui all'articolo 9 della legge n. 349, ripeto, avrà un'applicazione molto limitata, forse nessuna; ma una garanzia dell'elemento predominante è l'assicurazione che l'assistente non venga allontanato dal servizio per ragioni che non attengano alla sua efficienza, per ragioni, ad esempio, inerenti alla sua attività sindacale. Siccome contro l'eventuale inefficienza dell'assistente siamo già protetti dall'articolo 4 della stessa legge n. 349 che prevede anche la sconferma, io penso che sarebbe opportuno mantenere il comma proposto dai senatori Bloise e Castellaccio.

Queste sono le mie osservazioni in ordine al testo proposto dal senatore Bertola, che per il resto mi sembra migliore di quello originario.

BERTOLA, *relatore*. Accetto tutte le osservazioni fatte dal senatore Codignola, ma non mi sembra tecnicamente consigliabile il primo emendamento da lui proposto. Vorrei, peraltro, far presente che la facoltà di cui all'articolo 9 della legge n. 349, cioè di chiedere l'allontanamento dell'assistente, il professore ordinario la può esercitare soltanto dopo la conferma; ossia dopo i due anni. La conferma è prevista appunto per garantire che l'assistente continui ad esplicare il suo lavoro seriamente, perchè purtroppo molte persone una volta sicure del posto si siedono e non lavorano più.

Comunque, siccome si tratta di una facoltà che non è stata mai esercitata in questi dieci anni, è inutile che ne discutiamo.

CODIGNOLA. Non vorrei che cominciasse ad essere esercitata adesso!

PRESIDENTE. Si dice che si sia verificato fino ad oggi un solo caso; ma l'interessato ha fatto ricorso e gli è stata data ragione.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo in sostanza è d'accordo con le proposte del relatore. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione su un punto; è quello in cui si prevede che, « qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine e conserva la retribuzione, anche qualora l'incarico risulti in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire ai sensi delle norme vigenti ».

Ora, a me sembra che la cosa sia molto discutibile, perchè questa disposizione va contro il principio generale per cui l'incaricato decade sempre quando al suo posto viene chiamato un professore di ruolo. Mi sembra anche che si stabilisca una limitazione eccessiva alle possibilità di scelta e di azione delle facoltà universitarie.

È vero che ciò era previsto nella legge Compagna, ma in quel caso c'era una valida giustificazione: la suddetta legge interveniva a metà dell'anno accademico, e poneva il problema degli incaricati già nominati che a metà dell'anno accademico si fossero trovati in condizione di essere mandati via. Qui proponiamo invece un organico sistema che ci auguriamo duri pochi mesi, ma che in teoria potrebbe coprire anche un certo periodo di anni, stabilendo un principio per cui nei prossimi anni gli incaricati saranno sempre confermati, anche quando l'insegnamento venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata.

Un principio del genere, come ho già osservato, contrasta col criterio generale per

cui l'incaricato decade quando il suo posto è occupato da un professore di ruolo, ed è anche limitativo delle possibilità di scelta e di movimento delle facoltà.

Pertanto, proporrei la soppressione del quarto comma del testo proposto dal senatore Bertola, salvo a considerare la necessità di introdurre un raccordo con una norma transitoria per il primo anno di applicazione della legge.

C O D I G N O L A . Il Governo teme comprensibilmente che la norma sul raddoppiamento del corso diventi norma ordinaria; ora vorrei far presenti le conseguenze che deriverebbero, per contro, se essa venisse soppressa.

Non si desidera che questa norma diventi fissa, ma dovremmo anche preoccuparci di tutti gli interventi effettuati dalla legge n. 910 in poi e che hanno inteso bloccare la situazione del personale universitario proprio perchè era conosciuta una proposta di forme straordinarie per l'immissione nei ruoli del personale docente.

Se per ipotesi non venisse approvata la riforma universitaria, a questo punto, è chiaro che cadrebbe tutto questo tipo di legislazione e dovremmo sostituirla con qualche altra cosa. Quindi, la via di uscita potrebbe essere quella di stabilire la norma che era già prevista dalla legge Compagna.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma era prevista per un solo anno!

C O D I G N O L A . Fissiamo un termine, ma non possiamo fare a meno di indicare la norma, perchè nel frattempo sono stati banditi 140 concorsi, e ciò significa che salteranno circa cinquecento posti di incarico.

Immaginate che cosa potrebbe accadere. Le chiamate sarebbero fatte non in funzione delle esigenze obiettive, ma in funzione dell'opportunità di fare saltare un incarico che dia noia. Quindi, nella logica di una legge di questo tipo che vuole garantire chi si trova nell'università, credo che sia pericoloso il mancato riferimento alla norma contenuta nella legge Compagna. Incontreremo anche

reazioni vivaci, perchè con i nuovi concorsi, proprio nel momento in cui si studiano le forme attraverso le quali offrire agli incaricati con una certa anzianità la possibilità di essere immessi nei ruoli, lasceremmo estromettere dall'insegnamento universitario un certo numero di persone.

Pertanto, accetterei il suggerimento del rappresentante del Governo nel senso di non dare carattere permanente alla norma, ma di garantire che questa sia applicabile a coloro che ne possono usufruire nei prossimi mesi. La legge Compagna si riferisce al 1970-1971; allora bisognerebbe dire che il criterio del raddoppiamento del corso si applicherà anche per l'anno 1971-72, o 1972-73, oppure (e credo che sia più semplice) fino all'entrata in vigore della riforma universitaria.

B E R T O L A , relatore. Un limite è già previsto.

C O D I G N O L A . Si riferisce, però, al primo comma; quindi bisognerebbe riportarlo anche nel penultimo comma. In questo modo veniamo incontro alla preoccupazione dell'onorevole Romita e nello stesso tempo ci garantiamo contro il pericolo di non giustificate estromissioni dall'università.

B E R T O L A , relatore. L'osservazione dell'onorevole Romita è più che giusta, ed io stesso non avrei accettato il principio se non lo avessi trovato già affermato in una legge precedente. So bene che la legge n. 910 avrebbe dovuto avere una applicazione limitata, ma è pur vero, onorevole Sottosegretario, che è difficile tornare indietro una volta che si è imboccato un certo indirizzo.

La proposta testè avanzata dal sottosegretario Romita non è evidentemente uguale a quella illustrata dal senatore Codignola, giacchè il primo vorrebbe limitare la validità della disposizione ad un anno, mentre il secondo intende prostrarla sino all'entrata in vigore della riforma universitaria. Nella sostanza, però, il significato non cambia molto. L'errore fu compiuto con l'approvazione della legge Compagna quando si cominciò a cedere sul principio; e debbo ricordare che la cosa non sfuggì al Senato, il quale purtroppo

po si trovò, in qualche misura, di fronte al fatto compiuto.

P A P A . Pur rendendomi conto delle ragioni addotte dal Sottosegretario, mi dichiaro d'accordo con le considerazioni svolte poc'anzi dal senatore Codignola giacchè tanto la legge n. 910 quanto il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare contengono norme provvisorie che tentano di fotografare la situazione attuale in attesa che la stessa sia normalizzata con l'entrata in vigore della riforma universitaria.

Proprio per tali motivi, però, ritengo che occorra indicare chiaramente questo limite anche nel penultimo comma, visto che i concorsi sono già stati fatti ed interessano tre-quattrocento docenti...

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi domando, a questo punto, perchè mai abbiamo fatto quei concorsi! O forse si pensa che si possa ulteriormente aggravare il carico delle Università?

P A P A . Già conosciamo il giudizio espresso in merito; resta però il fatto che l'esame della riforma universitaria si sta protrahendo molto al di là delle ragionevoli aspettative. Occorre dunque prevedere precise garanzie per i professori incaricati, i quali altrimenti, con la destinazione alle cattedre dei docenti vincitori del concorso, potrebbero essere allontanati dall'incarico. Come pure — ripeto — occorre porre nel penultimo comma un termine preciso giacchè quello previsto al primo comma non mi pare che abbia valore estensivo.

Per quanto riguarda il primo comma, considerato il richiamo alla legge n. 910, mi sembrerebbe opportuno stabilire un più preciso collegamento facendo riferimento ai « due anni accademici immediatamente precedenti ».

CODIGNOLA. A partire, quindi, dall'anno accademico 1968-69.

P A P A . Esattamente.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confesso che continuo ad essere piuttosto perplesso, anche perchè mi sembra che i provvedimenti transitori (a partire dalla legge n. 910) avessero lo scopo non già di far ruotare gli incarichi sì da creare eventuali nuovi diritti a seconda delle scelte discrezionali dei consigli di facoltà facendo decadere altri dai diritti acquisiti, ma — come diceva poc'anzi il senatore Papa — di fotografare in qualche modo la situazione in vista della riforma universitaria, in modo che coloro i quali in tempo non sospetto (cioè prima che si pensasse alle immissioni in ruolo straordinarie) erano stati scelti per gli incarichi, potessero godere di tale positiva valutazione e non essere scartati all'ultimo momento.

Mi pare che tale fosse il concetto fondamentale alla base di queste leggi, non certo quello di rendere difficile o più difficile il ricambio degli insegnamenti dati per incarico con quelli affidati a professori di ruolo.

La norma in esame, invece, rende quanto meno complesso il subentro dei vincitori di concorso, per non parlare dell'onere non indifferente che dovrà andare a carico dei bilanci delle Università e quindi dello Stato. In altri termini, non mi pare logico mettere in dubbio la norma generale per cui l'incarico viene a decadere quando vi subentri un titolare di ruolo, nè mi sembra che, tutto sommato, abbiano ragion d'essere — o siano tanto fondate — le preoccupazioni qui espresse, giacchè non si tratta evidentemente di sostituire un incaricato con altro incaricato.

Peraltro, rendendomi conto delle esigenze espresse dal senatore Codignola, mi domando se non sia preferibile risolvere la questione nell'ambito delle norme transitorie della riforma universitaria attualmente in discussione, facendo in essa riferimento a coloro che hanno ottenuto l'incarico per uno, due o tre anni (sarà evidentemente il Parlamento a deciderlo) a partire dall'anno accademico 1968-69. Tale soluzione non soltanto permetterebbe di non privare dei diritti coloro che li hanno acquisiti in questo periodo di leggi transitorie, ma consentirebbe anche di non mettere in dubbio la norma

di carattere generale, di non rendere troppo difficili le scelte della facoltà (le quali non sono poi sempre dettate da impostazioni od esigenze « baronali »), e di non rischiare di aggravare il bilancio dello Stato e delle Università per il raddoppiamento dei corsi anche nei casi non strettamente necessari.

Sarebbe, questo, un modo di tutelare i diritti degli interessati in una forma tutto sommato più elegante di quella prevista nel comma in esame. D'altra parte, sopprimendo tale norma o dandole un carattere puramente transitorio — ad esempio limitata all'anno accademico 1971-72 —, non intaccheremmo un diritto di carattere generale e non cristallizzeremmo la vita delle nostre Università ancor più di quanto già non lo sia.

**CODIGNOLA.** L'ultima soluzione prospettata dal sottosegretario Romita mi sembra forse la migliore, giacchè non nascondo il mio dubbio sulla possibilità di operare nell'ambito della riforma universitaria la cui discussione si trova ancora in alto mare. Due sono quindi le possibilità: o stabilire che l'incarico debba essere biennale o prevedere la semplice conferma per un anno come è stato fatto dalla legge Compagna. La seconda soluzione ci espone al rischio di dover predisporre una nuova norma transitoria nel caso che la riforma universitaria non sia sollecitamente approvata, ma ci consente di non dare l'impressione di voler stabilire un principio generale che, se allo stato degli atti in un certo senso esiste, con l'entrata in vigore della riforma verrà ovviamente meno.

**BERTOLA.** Sarei d'accordo con la proposta di limitare l'applicazione della norma sul raddoppiamento del corso al solo anno accademico 1971-72: solo per tale anno accademico, dunque, dovrebbe essere garantito il posto di incaricato anche se l'insegnamento viene dato ad un professore di ruolo, per trasferimento o per nuova nomina. Sarebbe una conferma della legge Compagna per un altro anno.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« Coloro che nel corso dell'anno accademico 1970-71 sono stati incaricati di un insegnamento ufficiale presso una università o un istituto di istruzione universitaria hanno diritto alla riconferma dell'incarico per i successivi anni accademici, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria. A tale fine, gli interessati devono presentare domanda al rettore o direttore entro il 31 marzo; tale facoltà di conferma automatica non sussiste per l'incarico conferito a professori di ruolo ordinari, straordinari o aggregati, nonchè per gli incarichi interni conferiti a persone che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Nei casi in cui all'insegnamento ufficiale in questione la facoltà intenda provvedere mediante un professore di ruolo, essa destina, con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti ».

Con effetto dal 31 ottobre 1969, la facoltà di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppressa.

A modifica di quanto disposto dalle norme vigenti, il congedo concesso all'assistente di ruolo cui sia conferito un incarico ufficiale di insegnamento può protrarsi, a domanda dell'interessato, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria.

Il senatore Bertola propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dai seguenti:

« Agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle Università e negli istituti di istruzione

universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo, fino all'anno accademico precedente a quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico immediatamente precedente.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.

Per l'anno accademico 1971-72 il termine di cui al primo comma è fissato al 31 maggio 1971.

Qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire ai sensi delle norme vigenti.

A modifica di quanto disposto dalle norme vigenti, e fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, all'assistente di ruolo cui sia conferito un incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici».

A tale emendamento, il senatore Codignola ha proposto alcune modifiche.

Con la prima, vorrebbe che le parole: « per i due anni accademici immediatamente precedenti », del primo comma, venissero sostituite dalle seguenti altre: « per due anni accademici consecutivi a partire dall'anno accademico 1968-69 ».

CODIGNOLA. La parola « consecutivi » si può anche togliere: vi sono casi di incarico che si svolgono soltanto un anno; direi « due anni a partire da ... ».

BERTOLA, *relatore*. La parola « consecutivi » è necessaria: altrimenti qualcuno che non ha l'incarico quest'anno con questa formula acquisisce il diritto.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però un analogo rischio c'è sempre anche se gli anni richiesti sono consecutivi; se la facoltà fa una scelta diversa, tra quattro anni avremo due aventi diritto.

CODIGNOLA. Quelli che hanno avuto l'incarico nel 1968-69 e nel 1970-71 ce l'hanno ancora perchè la legge ha confermato l'incarico; sarebbe meglio lasciare la formula « per i due anni immediatamente precedenti ». Confermiamo solo quelli che hanno avuto l'incarico negli ultimi due anni, non gli anni prima.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la facoltà nel frattempo ha fatto una scelta diversa...

CODIGNOLA. Un limite alle scelte è stato posto dalla legge n. 910.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È vero: gli incaricati sono sempre gli stessi. Chi ha avuto l'incarico nel 1968-69 e nel 1969-70 continua ad averlo.

BERTOLA, *relatore*. Quelli che hanno avuto l'incarico nel 1968-69 continuano ad averlo perchè è stato confermato per due anni.

CODIGNOLA. Richiediamo almeno i due anni accademici immediatamente precedenti.

BERTOLA, *relatore*. Comunque l'incarico si deve avere all'atto della conferma, altrimenti può capitare quello che ha detto l'onorevole Romita. La conferma si intende per coloro che sono incaricati al momento della domanda, altrimenti non si tratta di una conferma.

CODIGNOLA. A che punto si inserisce la « legge Compagna » rispetto alla legge n. 910?



**PRESIDENTE.** La « legge Compagna » conferma per l'anno accademico in corso.

**BERTOLA, relatore.** La « legge Compagna » dice semplicemente così: « Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitario contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate per l'anno accademico 1971-72 »: conferma per un ulteriore anno quelli che avevano avuto l'incarico nel 1968-69 e nel 1969-1970. Ma a quegli altri che hanno maturato due anni di incarico nel 1969-70 e 1970-71 la « legge Compagna » non si applica...

**CODIGNOLA.** Allora consideriamo due anni, comunque vi siano, a decorrere dal 1968-69.

**BERTOLA, relatore.** Il problema non si risolve: devono essere considerati i due anni immediatamente precedenti a quello per cui si chiede la conferma, se si intende non applicare la conferma anche a chi in questo periodo l'incarico non lo ha più avuto. Un incarico nuovo sarebbe possibile, naturalmente, ma in base alle norme ordinarie.

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** La legge n. 910 in sostanza confermava l'incarico per il 1970-71.

**BERTOLA, relatore.** Sì, coloro che avevano avuto l'incarico nei due anni 1968-1969 e 1969-70 venivano confermati per il 1970-71. Ma rispetto al 1970-71, gli anni 1968-1969 e 1969-70 sono appunto i due anni « immediatamente precedenti ».

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Comunque mi pare che non sia il caso di preoccuparsi perchè chi si è sempre valso di queste leggi, se ha voluto ha mantenuto il suo incarico e se non ha voluto la riconferma è perchè non l'ha chiesta: non possiamo evidentemente preoccuparci anche di questi ultimi casi, tanto più che, se nel frattempo un altro incaricato matura i due anni di insegnamento, si creano problemi di non facile soluzione. Chi si è

valso della legge n. 910 certamente rientra nella dizione proposta dal senatore Bertola.

**PRESIDENTE.** Senatore Codignola, mantiene allora il suo emendamento?

**CODIGNOLA.** Dopo le considerazioni che sono state fatte, non insisto.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'emendamento del senatore Bertola, sul quale non vi sono altre proposte di modifica.

(È approvato).

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sul secondo comma ho un dubbio; siamo stati sempre abituati a riferirci ai professori universitari, con le parole: « ordinari, straordinari, aggregati ». Non vorrei che l'espressione: « professori universitari di ruolo » ponesse problemi di interpretazione.

La dizione del senatore Bertola è formalmente perfetta: sono tutti di ruolo. Noi però siamo abituati a distinguere fra le diverse qualifiche.

**CODIGNOLA.** La cosa è ancora più preoccupante in quanto il disegno di legge nel testo originale parla di « professori di ruolo ordinari, straordinari o aggregati »: potrebbe sembrare pertanto che vi sia una espressa volontà di diversificazione rispetto a quella dizione.

**BERTOLA, relatore.** Ho ritenuto opportuno adottare nel mio emendamento la dizione « professori universitari di ruolo » per due ordini di motivi: in primo luogo perchè nella legge n. 910 si faceva riferimento soltanto ai professori di ruolo ordinari e straordinari, senza parlare degli aggregati, forse volutamente; inoltre perchè, se non sbaglio, agli aggregati non si dà mai un incarico interno, per cui si tratterebbe di una disposizione del tutto inutile. Di quest'ultima circostanza non ho potuto accertarmi meglio per cui ho preferito usare semplice-



mente l'espressione « professori universitari di ruolo ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non è tassativamente escluso che gli aggregati possano avere un incarico.

C O D I G N O L A . Riterrei più opportuno mantenere la dizione attuale del disegno di legge.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche io sono dello stesso parere; in effetti abbiamo ancora troppo nelle orecchie le tre tradizionali posizioni: professori ordinari, straordinari e aggregati. Del resto è tale anche l'intenzione del proponente.

P R E S I D E N T E . Manteniamo quindi la dizione: « professori universitari di ruolo ordinari, straordinari e aggregati ».

Metto ai voti il secondo comma con tale modificazione.

(È approvato).

Il senatore Codignola ha proposto poi di sostituire, nel terzo comma dell'emendamento del relatore, le parole: « al 31 maggio 1971 », con le seguenti altre: « al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il comma nel testo emendato.

(È approvato).

Nel quarto comma dell'emendamento del relatore, poi, il senatore Codignola propone di inserire, all'inizio, prima delle parole: « Qualora l'insegnamento », le seguenti altre: « Per l'anno accademico 1970-71 ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il comma nel testo emendato.

(È approvato).

C O D I G N O L A . Vi sarebbe da introdurre a questo punto il comma relativo alla abolizione della facoltà di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349. Non si tratta comunque di un grande problema.

B E R T O L A , *relatore*. Non vorrei che poi questo comma venisse respinto dall'altro ramo del Parlamento e che quindi il disegno di legge dovesse tornare di nuovo al Senato. Non mi pare che valga la pena di correre questo rischio: che ci sia o non ci sia non ha importanza, dato anche che nella legge dell'onorevole Compagna non era previsto.

C O D I G N O L A . Ma neppure l'ultimo comma era previsto.

B E R T O L A , *relatore*. È una norma da inserire necessariamente: in caso diverso, superati i tre anni di congedo per incarico gli assistenti, malgrado il diritto alla conferma, sarebbero costretti a rinunciare all'incarico per esaurimento del congedo e a tornare nella sede di provenienza.

P R E S I D E N T E . Il senatore Codignola insiste perchè venga inserito anche il penultimo comma del testo dei proponenti?

C O D I G N O L A . Non insisto e mi rimetto alla decisione che la Commissione riterrà di prendere al riguardo.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto allora ai voti l'ultimo comma dell'emendamento del relatore, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 nel suo insieme.

Do lettura del testo approvato, avvertendo che in esso sono state apportate alcune modificazioni per una stesura tecnicamente

meglio coordinata con la vigente legislazione:

#### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati».

Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddop-

piamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,40.*